

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 020/CSA  
(2019/2020)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 162/CSA- RIUNIONE DEL 13 GIUGNO 2019

### I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **I. RICORSO DEL SIG. LOGIUDICE PASQUALE AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE FINO AL 31.12.2019;
- AMMENDA DI € 3.500,00

**INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/FERALPISALÒ DEL 22.05.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 293/DIV del 23.05.2019)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Catanzaro – Feralpisalò, disputato in data 22 maggio 2019 e valevole per il campionato di Serie C, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al Sig. Pasquale Logiudice, le sanzioni dell'inibizione fino al 31 dicembre 2019 e dell'ammenda di €3.500,00 perché *“al termine della gara, si introduceva pur non essendo autorizzato perché non in distinta, nei locali antistanti gli spogliatoi proferendo pesanti insulti nei confronti del direttore di gara e successivamente colpiva con pugni la porta degli spogliatoi riservati alla terna arbitrale”*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Sig. Logiudice il quale, in primo luogo, rilevava un'incongruenza tra quanto contenuto negli atti di gara e la circostanza riportata nella decisione del Giudice Sportivo impugnata: gli atti ufficiali, infatti, descriverebbero un solo pugno sferrato dal reclamante alla porta degli spogliatoi, mentre il Giudice Sportivo avrebbe dato atto di più pugni. Inoltre, il Sig. Logiudice sostiene che il Giudice Sportivo non avrebbe preso in considerazione, ai fini della determinazione della sanzione - che ritiene eccessivamente severa anche in ragione del salario mensile percepito pari a €2.000 - lo stato di tensione che ha caratterizzato la gara in questione, ritenuta decisiva per l'intera stagione del Catanzaro Calcio. Per questi motivi, il Sig. Logiudice chiedeva la sensibile riduzione della sanzione dell'inibizione e la revoca o la riduzione, in maniera considerevole, dell'ammenda irrogata.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello, tenutasi in data del 13 giugno 2019, è presente l'Avv. Fiorillo, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che la condotta posta in essere dal Sig. Logiudice debba ritenersi del tutto irriguardosa ed offensiva nei confronti della terna arbitrale e che la lieve discrepanza esistente tra gli atti di gara e la decisione del Giudice Sportivo non abbia rilevanza a questi fini. Pur non essendoci validi elementi di fatto che possano modificare la natura della condotta del reclamante, questa Corte ritiene, comunque, che la sanzione irrogata debba essere rimodulata al fine di rendere la stessa più congrua.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Logiudice Pasquale, riduce la sanzione alla sola inibizione fino al 31.10.2019.

Dispone restituirsi la tassa reclamo del ricorso.

## II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **2. RICORSO DELL'AC CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARBA FEDERICO SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/SAMPDORIA DEL 19.5.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 238 del 21.05.2019)

La A.C. Chievo Verona ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n. 238 del 21.5.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra Chievo Verona e Sampdoria del 19.5.2019, ha comminato al calciatore Barba Federico la squalifica per 3 giornate effettive di gara *“per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere al 38° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa”*.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da tre a due giornate la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che le espressioni usate dal calciatore Barba non erano dirette all’Arbitro bensì ai giocatori della Sampdoria e che comunque si sarebbe trattato di espressione irriguardosa e non già di espressione ingiuriosa e/o offensiva. Inoltre la ricorrente ha sostenuto che l’intervento falloso commesso dal calciatore non sarebbe stato di grave entità sì da considerarsi eccessiva la sanzione comminata dal Direttore di gara del cartellino rosso.

La Corte ha ritenuto opportuno sentire il Direttore di gara il quale ha confermato che le espressioni usate dal Barba erano rivolte nei suoi confronti e che il fallo commesso dallo stesso era di grave entità trattandosi di intervento scomposto con i tacchetti della scarpa sul ginocchio dell’avversario.

Il ricorso va pertanto respinto anche alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara in quanto la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta congrua rispetto ai comportamenti tenuti dal calciatore Barba.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Chievo Verona di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DEL VARESINA SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. FEDELE FERDINANDO SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI GIORGIONE CALCIO 2000/VARESINA SPORT DELL’8.06.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 357 del 10.06.2019)

Con atto, spedito in data 10.6.2019, società Varesina Sport preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti (pubblicata sul Com. Uff. n. 357 del 10.6.2019 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Giorgione Calcio 2000/ Varesina Sport, disputatasi in data 8.6.2019, era stata irrogata, a carico dell’allenatore della ricorrente, Fedele Ferdinando, la squalifica per una giornata effettiva di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Varesina Sport faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 36 *bis*, comma 8, prevede, tra l’altro, che *“Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”*; trattasi di disposizione che, come noto, trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare

applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato.

Nel referto del Direttore di Gara, si legge che il Fedeli, dopo una decisione disciplinare assunta dall'Arbitro nei confronti di un calciatore della società Varesina Sport, inveiva urlando nei confronti del Quarto Ufficiale, protestando contro il provvedimento.

Trattasi di comportamento che non merita la sanzione disciplinare della squalifica per 1 giornata effettiva di gara; la sanzione bensì la sola ammonizione.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Varesina Sport di Venegono Superiore (Varese) ridetermina la sanzione nella sola ammonizione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Publicato in Roma l'8 maggio 2020**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina